



*criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1»);*

CONSIDERATO che l'esperto nominato per la valutazione della partecipazione sociale ha natura di arbitratore, tant'è che la stima non ha valore decisorio fra le parti (come si desume dall'art. 1349 c.c., richiamato dall'art. 2473 c.c.), per cui deve ritenersi ragionevole (e rispondente ad evidenti principi di economia processuale) che le parti possano validamente pattuire l'attribuzione della nomina all'autorità giudiziaria del luogo reputato più opportuno (avuto riguardo anche alla vicinanza rispetto ai luoghi in cui svolgere le indagini peritali);

CONSIDERATO, peraltro, che dallo stesso disposto dell'art. 2473 cit. emerge in modo univoco solo che la nomina dell'esperto è di competenza del tribunale, ma che nulla è precisato con riguardo ai criteri di ripartizione della competenza territoriale;

CONSIDERATO, inoltre, che le norme che attribuiscono al giudice ordinario specifiche competenze per rendere possibile il funzionamento dell'arbitraggio non hanno nulla a che vedere con l'oggetto dell'eventuale successiva controversia e quindi con il relativo riparto di competenza;

CONSIDERATO, infine, che per la nomina dell'arbitratore non può valere quanto, secondo la giurisprudenza, vale per la nomina dell'arbitro, che si ritiene di competenza funzionale del presidente del tribunale del luogo indicato dall'art. 810 c.p.c., posto che, non indicando l'art. 2473 cit. un tribunale territorialmente competente, deve ritenersi demandato alle parti stesse il potere di scegliere negozialmente il tribunale competente per territorio;

CONSIDERATO che, una volta operata la suddetta scelta, come nella specie (cfr. la citata previsione statutaria), la competenza per territorio del tribunale prescelto deve ritenersi inderogabile ex art. 28 c.p.c. (appartenendo la procedura *de quo* al modello dei procedimenti camerati, relativamente ai quali vale quanto previsto appunto dall'art. 28 cit.);

RITENUTA, pertanto, insussistente la competenza dell'adita Sezione specializzata di questo Tribunale relativamente alla richiesta volta alla determinazione del valore delle partecipazioni di D G L nella G S D G s.r.l. (sedente in ), per essere competente il Tribunale di Salerno, in base alla previsione di cui all'art. 11 dello statuto;

RITENUTO, invece, insussistente il potere di nomina dell'esperto per la determinazione del valore delle partecipazioni di D G L nella G I D G s.r.l.;



RILEVATO che lo statuto di quest'ultima società, ossia quello del 17.3.2017, vigente al momento del decesso, in caso di morte di uno dei soci prevede solo che *«gli altri devono liquidare la quota agli eredi al prezzo da determinarsi al valore e/o prezzo che la quota risulterà avere sulla base dell'ultimo bilancio e/o situazione patrimoniale depositati e/o comunicati ovvero sulla base di quanto eventualmente deliberato dai soci all'unanimità in ogni tempo, salvo il caso (da deliberarsi dalla maggioranza pro quota dei soci) che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano»* (cfr. l'art. 10.4);

CONSIDERATO, quindi, che né lo statuto né la legge prevedono, in caso di contrasto, che la determinazione del valore della quota del *de cuius* sia affidata ad un "terzo" arbitratore;

CONSIDERATO che la disciplina dettata dalla legge per il caso di recesso (art. 2473, comma 3, c.c.) non trova applicazione in via analogica, laddove sia necessario liquidare la quota agli eredi, posto che non vi è una lacuna, avendo il legislatore richiamato tale previsione nel caso in cui l'ha ritenuta applicabile, ad esempio in caso di esclusione del socio (art. 2473 bis c.c.), e in quanto non può ravvisarsi l'*eadem ratio* tra l'istituto del recesso e la fattispecie della morte del socio;

RITENUTI, pertanto, insussistenti i presupposti per la nomina dell'esperto;

P.Q.M.

rigetta l'istanza.

Così deciso il 13.3.2024

Il presidente  
dott. Leonardo Pica

